

**COMUNE DI CALICE LIGURE**  
Provincia di Savona

**STATUTO**

**TITOLO I**  
**ORGANI ELETTIVI**

**ART. 7**  
**ORGANI**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

**ART. 8**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale di Calice Ligure è costituito dal Sindaco che lo presiede e da 12 consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

**ART. 9**  
**COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

- 1) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

**ART. 9 BIS**  
**PRIMA ADUNANZA**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima adunanza il Consiglio procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Ove taluni consiglieri non siano convalidati, il Consiglio provvede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

3. Il Sindaco dà quindi comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo (art. 16 legge 81/93).
4. Dopo l'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio può validamente deliberare su tutti gli argomenti di propria competenza.

#### ART. 9 TER

1. L'elezione e la durata in carica del Consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo e può legittimamente deliberare fino alla compiuta proclamazione degli eletti, limitandoci, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, decade la Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio; Giunta e Consiglio tuttavia restano in carica fino alle elezioni (art. 20 legge 81/93);
4. Negli altri casi di scioglimento del consiglio previsti dalla Legge, si procede alla nomina di un Commissario straordinario che esercita i poteri indicati nell'atto di nomina (art. 18 e 21 legge 81/93)

#### ART. 10 SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 – 2° comma lett. b) della legge 142/90.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. In assenza del Sindaco il Consiglio Comunale è presieduta dal Vice Sindaco.
5. E' Consigliere Anziano colui che nelle elezioni ha riportato la maggiore cifra individuale nella graduatoria e secondo l'ordine di proclamazione, ai sensi dell'art. 72 – 4° comma del T.U. della Legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni Comunali, approvato dal D.P.R. 16/05/1960 n. 570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

#### ART. 11 COMMISSIONI

1. IL Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, ai consiglieri dei vari gruppi. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri delegati ogni qualvolta questo lo richiedono.

#### ART. 12 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio Comunale.
3. La nomina del Presidente è riservata alla stessa Commissione.
4. A maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio può istituire nel proprio ambito la Commissione di indagine sull'attività amministrativa. Tale Commissione comprende cinque componenti, di cui due in rappresentanza della minoranza. Detta Commissione può accedere a tutti gli atti e documenti anche istruttori e deve riferire al Consiglio Comunale i risultati della propria indagine. (art. 19 legge 81/93), con regolamento sono disciplinati i poteri, la composizione ed il funzionamento della Commissione.

#### ART. 13 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione. Il seggio resosi vacante a qualsiasi causa è attribuito al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. La surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. (art. 7 legge 415/1993).
3. Nei casi di sospensione dalla carica di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 della legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche il Consiglio, nella seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea supplenza del seggio vacante affidando l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella stessa lista segue l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della surrogazione. Qualora provenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente. (legge 81/93).

#### ART. 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. I Consiglieri possono prendere visione degli atti e/o documenti anche istruttori. La richiesta di visione degli atti e/o estrazione di copia dev'essere redatta per iscritto e deve essere motivata per ragioni inerenti il proprio mandato: La richiesta deve essere evasa prontamente e comunque nei trenta giorni successivi. Questo termine può essere ampliato in ragione della complessità della

richiesta che presuppone ricerche di archivio, con lettera motivata del Sindaco. (legge 241/90).

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio nonché di presentare interrogazioni e mozioni, del pari hanno diritto di presentazione di sindacato ispettivo. La risposta all'interrogazione o mozione può essere data dal Sindaco con atto scritto entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza. Su richiesta del Consigliere interpellante, la risposta può essere fornita in sede di discussione di adunanza consiliare. La questione è posta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. (legge 81/1993 e 241/90).

4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".

5. Ai sensi del presente Statuto si intende "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

#### ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi con un capogruppo cui fare riferimento.

2. Il regolamento interno ne disciplina i compiti, il funzionamento e le eventuali strutture operative.

3. E' Capogruppo il Consigliere designato a rappresentare i singoli gruppi consiliari. Della designazione verrà fatta menzione nel verbale. Per l'ipotesi di Consiglio neo eletto i Capigruppo devono essere designati nella seduta in cui si procede alla comunicazione della composizione della Giunta e si approva il programma.

4. Nel caso di mancata designazione, si considera capogruppo il Consigliere eletto che era candidato alla carica di Sindaco in ciascuna lista elettorale.

#### ART. 16 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco all'Amministrazione del Comune nell'ambito degli indirizzi del Consiglio.

#### ART. 17 NOMINA E REVOCA

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio atto monocratico. La nomina viene portata a conoscenza del C.C. nella seduta in cui si provvede all'approvazione del documento programmatico che contiene gli indirizzi di governo. Nell'atto di nomina degli Assessori è indicato anche l'Assessore che ricopre la carica di Vice Sindaco.

2. Nell'atto di nomina sono stabilite le attribuzioni dei singoli Assessori e le funzioni di Vice Sindaco. Le attribuzioni e le funzioni non espressamente previste

e stabilite dalla Legge e dal presente Statuto possono essere modificate con provvedimento motivato del Sindaco.

3. Il Sindaco dà motivata comunicazione al C.C. degli eventuali provvedimenti modificati delle precitate attribuzioni e funzioni.

4. Il Sindaco può rimuovere l'Assessore dall'incarico, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prossima seduta successiva.

5. In caso di revoca dell'incarico o di cessazione per altre cause dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Assessore e ne dà motivata comunicazione al Consiglio alla prima seduta successiva. La nomina produce effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento del Sindaco (art. 16 legge 81/93).

#### ART. 18 COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da N° due Assessori.

2. Può essere nominato alla carica di Assessore un solo cittadino non eletto in seno al Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di Consigliere Comunale, nonché di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. L'Assessore esterno partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

4. Chi ha ricoperto la carica di Assessore per due mandati consecutivi non può essere ulteriormente nominato Assessore nel mandato successivo. La norma si applica a partire dalle elezioni del C.C. con il sistema introdotto dalla legge n° 81/1993.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado con il Sindaco. Gli stessi non possono essere chiamati a rappresentare il Comune presso Enti ed Istituzioni. (Artt. 23 e 16 Legge 81/1993).

#### ART. 18 BIS DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Le dimissioni, la rimozione, la decadenza, la morte o un impedimento permanente del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nel frattempo le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al Comma 1 trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al Consiglio. (Art. 20 Legge 81/1993).

#### ART. 18 TER MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione all'ordine del giorno del C.C. non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di cui al precedente comma, vi provvede il Prefetto, secondo il disposto dell'art. 36, Comma 4 della Legge 8/06/90, n° 142.
5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
7. In caso di approvazione della mozione con la maggioranza di cui al Comma 2°, si procede allo scioglimento del C.C. ed alla nomina del Commissario straordinario, a termini delle vigenti disposizioni di Legge, che esercita le funzioni conferitegli con il decreto di nomina. (Art. 18 Legge 81/1993).

#### ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

#### ART. 20 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta è Organo di collaborazione con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste da Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi burocratici.
3. Collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio e svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
4. In ossequio ai principi sanciti nel D.L. 29 del 3/2/1993 ss. mm., definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare in ordine di priorità e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive impartite per l'azione amministrativa e la gestione.
5. Può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività. (Art. 17 Legge 81/1993).

#### ART. 21 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta di voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

2. Per le deliberazioni della Giunta Comunale occorre la presenza di due componenti.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Preside. Il Segretario comunale dovrà comunque aver sottoscritto il parere per la mera legittimità formale pur astenendosi dal partecipare alla deliberazione.
6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

## ART. 22 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto. Tra i candidati alla carica di Sindaco è eletto colui che ha riportato il maggiore numero di voti, si procederà ai sensi dell'art. 5 Comma 5 della Legge 25/3/93, n° 81 e successive modifiche.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, con funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Esercita le attribuzioni che per la Legge gli competono, nella sua qualità di Ufficiale di Governo. (Artt. 12 e 16 Legge 81/1993).

## ART. 23 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
  - a) Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
  - b) Provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
  - c) Definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge e dal presente statuto;
  - d) Ha la rappresentanza generale dell'ente;
  - e) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
  - f) Coordina l'attività dei singoli Assessori;

- g) Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- i) Ha la facoltà di delega;
- l) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta Comunale;
- m) Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sentito il parere della Giunta Comunale per i casi che saranno previsti dal Regolamento;
- n) Convoca i comizi per i referendum consultivi;
- o) Adotta ordinanze ordinarie;
- p) Rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- q) Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- r) Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta Comunale;
- s) Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- t) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- u) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- v) Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale e la Giunta ne prendano atto;
- z) Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, allorché gli stessi vengano rogati dal Segretario Comunale.

#### ART. 24

#### ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

- 1. Il Sindaco:
  - a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) Promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
  - e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  - f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
  - g) Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato.

#### ART. 25

## ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

### 1. Il Sindaco:

- a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni, se la materia da trattare rientra tra quelle di competenza consiliare;
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) Propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) Oltre alle deleghe previste dall'art. 38 della Legge 8/6/1990 n° 142 e da altra normativa speciale, il Sindaco può conferire specifiche deleghe, di tipo istruttorio programmatico, agli Assessori al fine di favorire l'attività di collaborazione di cui all'art. 16 del presente Statuto. (Art. 14 Legge 81/1993);
- f) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, che verranno elencati in apposito regolamento, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori e/o Consiglieri, al Segretario Comunale;
- g) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h) Risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte saranno disciplinate dal Regolamento consiliare. (Art. 19 Legge 81/1993);
- i) Nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi ed assegna con proprio provvedimento gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, previa acquisizione dell'attestato di copertura della spesa, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8/06/90, n° 142 (Art. 13 Legge 81/1993).

## ART. 26 VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori colui che riveste carica di Vice Sindaco. Tale circostanza deve constare nell'atto di nomina della Giunta.
2. Il Vice Sindaco supplisce il Sindaco e presiede il Consiglio e la Giunta in assenza del Sindaco. Egli supplisce il Sindaco anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 55/1990 e successive modifiche (Legge 81/1993).